DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 3/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 142/2006 dell'8 dicembre 2006 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione decennale di un coccidiostatico ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1445/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2005 per quanto concerne l'autorizzazione dell'additivo per mangimi *Bacillus cereus* var. toyoi appartenente al gruppo microorganismi ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1446/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* (Biomin IMB52) come additivo per mangimi ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell'alimentazione animale ([8]),

([1]) GU L 89 del 29.3.2007, pag. 8.
([2]) GU L 235 del 30.8.2006, pag. 3.
([3]) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 12.
([4]) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19.
([5]) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 22.
([6]) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 25.
([7]) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.
([8]) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 53.

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) dopo il punto 1zzw [regolamento (CE) n. 773/2006 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1zzx. **32006 R 1284**: regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 3).

1zzy. **32006 R 1443**: regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione decennale di un coccidiostatico (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 12).

1zzz. **32006 R 1444**: regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19).

1zzza. **32006 R 1446**: regolamento (CE) n. 1446/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* (Biomin IMB52) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 25).

1zzzb. **32006 R 1447**: regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28).»;

2) al punto 1zzm [regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32006 R 1445**: regolamento (CE) n. 1445/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 22).»;

3) al punto 33 (direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 L 0077:** direttiva 2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre 2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 53).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1284/2006, (CE) n. 1443/2006, (CE) n. 1444/2006, (CE) n. 1445/2006, (CE) n. 1446/2006 e (CE) n. 1447/2006 e della direttiva 2006/77/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER